

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Loc. La Cure, 40
11020 Saint-Christophe (AO)
Tel. (+39) 0165 269811



COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE
REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

info@comune.saint-christophe.ao.it
protocollo@pec.comune.saint-christophe.ao.it
P.IVA/ C.F. 00107730079

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI COMPORTAMENTI DA
TENERE PER L'UTILIZZO DEI SENTIERI AD USO MISTO DEL
COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE DENOMINATI "BLAVY
MOUNTAIN BIKE TRAILS AREA"**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 25 settembre 2023.

Sommario

Art. 1. Oggetto.....	3
Art. 2. Principi generali	3
Art. 3. Ambito di applicazione	3
Art. 4. Norme generali di comportamento.....	4
Art. 5. Rispetto dei divieti	4
Art. 6. Dare la precedenza agli escursionisti senza mezzi di locomozione	5
Art. 7. Norme di comportamento per i conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura.....	6
Art. 8. Moderazione della velocità	6
Art. 9. Non lasciare tracce e restare sui percorsi tracciati	6
Art. 10. Non spaventare gli animali.....	7
Art. 11. Non lasciare rifiuti	7
Art. 12. Essere autosufficienti	7
Art. 13. Non viaggiare da soli in aree remote.....	7
Art. 14. Minimizzare l’impatto del passaggio nella natura	7
Art. 15. Identificazione dei sentieri e simbologia.....	7
Art. 16. Deroghe ai divieti. Domande	7
Art. 17. Definizione delle sanzioni e Penalità	8
Art. 18. Vigilanza e manutenzione	8
Art. 19. Entrata in vigore.....	9
Art. 20. Incompatibilità e abrogazione di norme.....	9

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, richiamato l'art. 44 della Costituzione, il Codice della strada, intende disciplinare i comportamenti da tenere nell'utilizzo dei sentieri, di cui alla allegata planimetria, ad uso misto (pedonale e ciclabile) del Comune di Saint-Christophe.
2. I sentieri oggetto del presente regolamento sono quelli indicati nella planimetria allegata indicati con la numerazione:
 - a. Vedi planimetria allagata.
di proprietà comunale, di cui all'allegata rappresentazione, unita al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale;
3. L'utilizzo dei sentieri di cui sopra, trattandosi di attività outdoor, è a completo rischio e pericolo dell'utente fruitore.

Art. 2. Principi generali

1. I sentieri denominati "BLAVY MOUNTAIN BIKE TRAILS AREA" sono i sentieri comunali oggetto di intervento GAL a utilizzo misto (pedonale, ciclabile e a pedalata assistita, ecc.) del Comune di Saint-Christophe, volta allo svolgimento di attività fisico-motorie, svago, tempo libero, riposo, osservazione delle bellezze naturali ed è destinata esclusivamente alla percorrenza pedonale e ciclabile ed equiparata, a doppio senso di circolazione.
2. Ai fini del presente regolamento, alle biciclette di ogni tipo sono equiparati gli acceleratori di andatura a propulsione muscolare (es.: e-bike, ecc.), cui è consentito l'accesso e l'utilizzo secondo la disciplina qui regolata.
3. I sentieri di cui sopra costituiscono un "percorso promiscuo" per pedoni e conduttori di biciclette ed acceleratori di andatura a propulsione muscolare (es.: e-bike, ecc.), a doppio senso di circolazione, privo di corsie separate, dedicato a dette tipologie di utenza e per tutti i sensi di marcia; come tale, non può considerarsi quale pista riservata alla circolazione dei velocipedi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, n. 39 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).
4. I conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura sono tenuti ad osservare la massima prudenza e a conoscere le regole della circolazione di cui al vigente Codice della Strada, e a ricordare che i pedoni hanno il diritto di fermarsi e di sostare sul tracciato.
5. I sentieri sono aperti tutto l'anno. In caso di neve o altre condizioni metereologiche avverse spetta all'utente evitare rischi e utilizzarli con la massima prudenza, valutando, in autonomia, di non procedere con l'escursione.
6. In caso di chiusura con ordinanza sindacale, l'accesso e l'utilizzo sono severamente vietati, integrano a tutti gli effetti violazione del presente regolamento e per l'effetto sollevano il Comune da ogni responsabilità verso l'autore della violazione.
7. L'accesso e l'utilizzo sono consentiti nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti.
8. Le limitazioni d'uso contenute in questo Regolamento hanno quale unico scopo la fruibilità dei sentieri in sicurezza e tranquillità da parte dell'utenza che le osservi e la tutela dell'ambiente circostante.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano per i sentieri denominati "BLAVY MOUNTAIN BIKE TRAILS AREA" su tutto il loro percorso, intendendosi per tale il sentiero, le piazzole, le pertinenze varie

utilizzabili per il transito pedonale e ciclabile, le aree verdi, le scarpate, i manufatti, le bordure anche vegetali e gli arredi e la segnaletica che li compongono e li dotano.

2. Il percorso dei sentieri risulta meglio individuato nella mappa planimetrica allegata al presente regolamento, a costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 4. Norme generali di comportamento

1. Ciascun utente deve osservare regole di prudenza adeguate alla compresenza di altri utenti sul percorso, sia allorché conduca una bicicletta o un acceleratore di andatura, sia allorché vada a piedi.
2. Ciascun utente deve osservare regole di correttezza e buona educazione ed evitare comportamenti che possano disturbare, limitare o impedire il normale uso dei sentieri.
3. Al momento della immissione sui sentieri ciascun utente, in particolare ciascun conducente di bicicletta e di acceleratore di andatura, è tenuto a verificare con attenzione le condizioni del medesimo, così da prendere conoscenza di eventuali asperità sulla sua superficie ovvero di altre criticità, e poter avviare la sua percorrenza con le cautele opportune e necessarie.
4. L'avvenuto avvio della percorrenza del tracciato presume in ciascun utente la conoscenza e la accettazione delle condizioni materiali in cui si trova, e della disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 5. Rispetto dei divieti

1. Su tutti i sentieri "BLAVY MOUNTAIN BIKE TRAILS AREA" è vietato l'uso di mezzi a motore a scoppio;
2. In caso di ordinanza sindacale che disponga di impedire il passaggio su determinati sentieri o percorsi naturalistici del tutto o in particolari momenti o giorni, vige il divieto di percorrere tale sentiero con mezzi non autorizzati.
3. Nel caso in cui un privato proprietario di un terreno attraversato da sentieri o altri percorsi vieti il passaggio si applica, in linea generale, l'articolo 841 del Codice Civile che consente al proprietario di chiudere in qualunque momento il proprio fondo in quanto unico mezzo per impedire ad altri di invadere la sua proprietà (e nel caso l'articolo 637 del codice penale consente di denunciare chiunque senza necessità dovesse entrare nel fondo recintato), tranne nei casi in cui ricorrano superiori interessi pubblici come per esempio una servitù pubblica di passaggio, che solitamente è prevista in tutti i casi in cui il sentiero sia in qualche modo mappato (non necessariamente catalogato con apposita segnaletica).
4. L'utilizzatore dei sentieri deve rispettare:
 - a. Le leggi vigenti. Rispettare sempre il codice della strada, in ogni sua norma, ed informare gli altri sulle regole che esso prevede. Quindi non percorrere strade in senso vietato, portare la bicicletta a mano dove vietato circolare e non rappresentare mai un pericolo per altri utenti delle strade;
 - b. I regolamenti locali. Rispettare sempre le ordinanze comunali, provinciali e regionali che prevedono limitazioni o variazioni sulla fruizione delle strade e dei sentieri;
 - c. Le proprietà private. Percorrere strade e sentieri aperti e non invadere i terreni limitrofi al percorso;
 - d. L'ambiente, flora e fauna, circostante. Non abbandonare mai rifiuti, non estirpare mai piante e non spaventare mai gli animali, come meglio declinati negli articoli successivi;
 - e. Le proprietà pubbliche;
 - f. Il lavoro altrui. Non danneggiare mai muri a secco dei contadini, non percorrere sentieri adiacenti ai campi nei giorni in cui sono coinvolti dalla raccolta, non frequentare mai zone in

- cui stanno lavorando taglialegna e non danneggiare i lavori di manutenzioni ordinaria effettuati dal Comune;
- g. Gli altri fruitori dei sentieri;
 - h. La segnaletica. Non percorrere i sentieri marcati come chiusi, in manutenzione o dedicati ad altre attività sportive. Tali sentieri non vanno percorsi neanche portando la bicicletta a mano, semplicemente bisogna scegliere percorsi alternativi.
5. Lungo tutto il percorso dei sentieri, come sopra individuati all'art. 1, è vietato:
- a. Accedere durante le ore notturne ovvero dopo il crepuscolo;
 - b. Compiere manovre, esercizi o giochi pericolosi per gli altri utenti e per sé stessi;
 - c. Indugiare o ingombrare con persone o cose, in parte o completamente, il sentiero ostruendone il percorso;
 - d. Danneggiare o anche solo alterare materialmente o modificare anche solo superficialmente i sentieri, le piazzole, le pertinenze varie utilizzabili per il transito pedonale e ciclabile, le aree verdi, le scarpate, i manufatti, le bordure anche vegetali e gli arredi e la segnaletica che li compongono e li dotano;
 - e. Svolgere attività agonistica, anche solo per allenamento;
 - f. Svolgere manifestazioni competitive in generale, salvo espressa autorizzazione del Comune;
 - g. Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
 - h. Accendere fuochi, ad esclusione delle aree attrezzate (tipo barbecue) ed opportunamente segnalate;
 - i. Danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati, la vegetazione spontanea;
 - j. Raccogliere i fiori, frutti o prodotti presenti nelle aree agricole;
 - k. Posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari NON autorizzati dal Comune;
 - l. Installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste;
 - m. Contrassegnare i percorsi con vernici o segnali NON autorizzati dal Comune.

Art. 6. Dare la precedenza agli escursionisti senza mezzi di locomozione

1. L'utilizzatore dei sentieri con mezzi di locomozione, muscolari o assistiti, generalmente più veloci degli escursionisti "a piedi", deve dare la precedenza a questi ultimi, deve inoltre segnalare il suo arrivo con idonei mezzi acustici di segnalazione.
2. I ciclisti che stanno andando in discesa devono dare la precedenza anche ai ciclisti che stanno salendo, a meno che non sia specificato un senso unico di percorrenza del sentiero in discesa (cosa che talvolta si può trovare): in fondo non è altro che quanto previsto dall'articolo 150 comma 2 del Codice della Strada.
3. In ogni caso, l'utilizzatore dei sentieri deve mantenere sempre un atteggiamento responsabile e sicuro durante le proprie escursioni, dando sempre la precedenza al passaggio dei pedoni, fare in modo che gli altri fruitori dei sentieri sappiano che li stai per sorpassare grazie ad un saluto amichevole o all'utilizzo del campanello. Il ciclista deve sempre presumere che possa esserci qualcuno dietro ad una curva. I ciclisti devono dare la precedenza a tutti gli utenti non motorizzati dei sentieri, a meno che quest'ultimo non sia chiaramente riservato alle bici. Il ciclista deve sforzarsi in modo che ogni sorpasso avvenga nella maniera più sicura e gentile possibile.
4. L'utilizzatore deve rispettare tutte le regole riportate sul pannello informativo che si trova all'inizio dei sentieri che indica le norme di comportamento ed il grado di difficoltà dei percorsi.

Art. 7. Norme di comportamento per i conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura

1. Lungo tutto il percorso dei sentieri i conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura devono rispettare i pedoni, i quali non devono invadere l'altra corsia di marcia, al fine di rendere possibile il transito in sicurezza da parte dei conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura.
2. Ciascun conducente di detti mezzi, quando si trova ad essere preceduto da un pedone, deve superarlo nel rispetto reciproco, avendo cura di lasciare una ragionevole distanza laterale durante il sorpasso.
3. I conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura inoltre devono:
 - a. procedere a velocità moderata, non superiore a 15 Km/h;
 - b. rispettare le indicazioni e la segnaletica ufficiale presente lungo il percorso, rappresentata nell'allegato al presente regolamento e riprodotta sulla cartellonistica collocata agli ingressi del percorso;
 - c. rispettare il tracciato del sentiero, non uscire dal medesimo e tagliare le curve, mantenere le condizioni di sicurezza tenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo utilizzato per rapporto al numero di persone presenti sul percorso;
 - d. verificare prima della partenza l'efficienza del mezzo, in particolare, per le biciclette, del cambio e dei freni.
4. Ai conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura viene vivamente consigliato:
 - a. essere assicurati per RC verso terzi;
 - b. indossare un casco omologato, essere dotati di un mezzo, idoneo al percorso;
 - c. dotare il mezzo di dispositivi di segnalazione visiva ed acustica;
 - d. programmare le uscite in funzione delle proprie condizioni fisiche e capacità, ed alla tipologia del percorso;
 - e. trovarsi in buone condizioni di salute psicofisica;
 - f. possedere sufficienti basi tecniche per la guida del mezzo;
 - g. utilizzare abbigliamento e calzature idonee all'ambiente ed ai percorsi utilizzati.
 - h. L'utilizzatore dei sentieri deve mantenere sempre comportamenti prudenti e responsabili, evitando di essere di pericolo per sé stessi e per gli altri;
 - i. Il ciclista NON deve utilizzare la bicicletta sotto gli effetti di droghe o alcool;
 - j. Se non si conoscono i sentieri affidarsi alle guide.

Art. 8. Moderazione della velocità

1. Il ciclista deve moderare la velocità, vale appunto il principio dell'articolo 140 del Codice della Strada: comportarsi in modo da non costituire pericolo o mettere a repentaglio la sicurezza propria e altrui (vedi anche la sentenza della Cassazione penale, sezione IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094).

Art. 9. Non lasciare tracce e restare sui percorsi tracciati

1. L'utilizzatore dei sentieri deve rispettare la proprietà altrui e la natura e limitare il proprio impatto su vegetazione e a cascata sulla fauna, senza prendere scorciatoie che modificano la morfologia del terreno e ne favoriscono l'erosione.
2. L'utilizzatore dei sentieri deve evitare di utilizzare i percorsi bagnati o fangosi proprio per non rovinarli o modificarli in via permanente secondo il principio di non lasciare tracce e praticare il nostro sport a impatto zero.

Art. 10. Non spaventare gli animali

1. L'utilizzatore dei sentieri che incontra animali al pascolo, cani pastore, cinghiali o altra fauna selvatica deve evitare di essere aggressivo o incauto, deve rallentare, fermarsi, stare a distanza e aspettare che l'animale si allontani, oppure cambiare strada o tornare indietro.

Art. 11. Non lasciare rifiuti

1. L'utilizzatore dei sentieri non deve abbandonare rifiuti, sia rifiuti non deperibile (l'odiosa plastica in primis, ma anche altri materiali) sia quelli che erroneamente si ritengono deperibili, come la buccia della frutta o gli avanzi dei pasti, che potrebbero alterare l'equilibrio naturale. Il ciclista, se trova un rifiuto lasciato da altri, lo raccolga e lo porti a valle.

Art. 12. Essere autosufficienti

1. L'utilizzatore dei sentieri deve essere autosufficiente nella scelta del percorso per lunghezza, dislivello e difficoltà tecnica, adeguatezza del mezzo e delle capacità di guida personali, equipaggiamento, anche in relazione al meteo.

Art. 13. Non viaggiare da soli

1. L'utilizzatore dei sentieri deve minimizzare i rischi evitando di viaggiare da solo e di mettersi in situazioni in cui potrebbe essere complicato, o molto complicato, venirlo a recuperare. Il ciclista deve pianificare l'uscita, avvisare dove ha intenzione di andare, prevedere che le batterie possano scaricarsi, magari dotarsi di un sistema per chiamare soccorso sono tutte cose per rimanere in una situazione di "relativo" controllo della situazione.

Art. 14. Minimizzare l'impatto del passaggio nella natura

1. L'utilizzatore dei sentieri non deve spaventare la fauna e più in generale cercare di fare in modo che il suo passaggio non alteri in alcun modo l'ambiente naturale di cui gode: non cogliere fiori o portare a casa un sassolino di ricordo.

Art. 15. Identificazione dei sentieri e simbologia

1. La rete sentieristica è stata individuata nella mappa allegata essa sarà esposta nella località con il presente regolamento.

Art. 16. Deroghe ai divieti. Domande

1. Il Comune può autorizzare la deroga ai divieti di cui alle norme che precedono, in caso di iniziative o manifestazioni socio- culturali, sportive o naturalistiche di particolare rilevanza locale.
2. Il Comune riserva, alla propria valutazione discrezionale, il rilascio dell'autorizzazione.

3. La domanda finalizzata al suo ottenimento deve essere presentata almeno 40 giorni prima della manifestazione prevista, e indicare:
 - il responsabile della manifestazione e chi risponda sotto il profilo patrimoniale per eventuali danni diretti, danni a terzi, chiamate a responsabilità del Comune;
 - data e ora dell'evento e durata dello stesso;
 - i suoi contenuti e i suoi obiettivi;
 - il percorso previsto, ovvero le parti della infrastruttura che ne saranno interessate;
 - la polizza assicurativa che si prevede di stipulare a copertura di ogni possibile rischio alla struttura, ai partecipanti e a terzi;
 - il numero dei partecipanti previsti.
4. Il Comune provvede entro 30 giorni dalla domanda, accogliendola, accogliendola parzialmente o con modificazioni o limitazioni, o respingendola motivatamente.

Art. 17. Definizione delle sanzioni e Penalità

1. I trasgressori al presente Regolamento saranno puniti in base alle norme del vigente Codice della Strada, ed in base alle norme statali, regionali e comunali a vario titolo afferenti le materie qui disciplinate.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite ai sensi dell'art. 7bis del dlgs 267/2000, secondo la gravità dei fatti accertati nei verbali di contestazione effettuati dall'ufficio tecnico o dalla Polizia locale, da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro, con la procedura di cui alla legge 689/1981 ed all'eventuale Regolamento comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili del Servizio; è salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dall'art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
3. Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
4. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Art. 18. Vigilanza e manutenzione

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti di Polizia locale e organi preposti ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285).
2. Inoltre, ove previsto da specifica convenzione con il Comune, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti o associazioni.
3. È facoltà dell'Amministrazione chiedere l'ausilio di altri Enti o associazioni per la custodia dei complessi.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture e può delegarla a soggetti terzi.

Art. 19. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

Art. 20. Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri Regolamenti o in ordinanze comunali.